



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 563/04 Reg.Dec.

N. 6240 Reg.Ric.

N. 6593 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

Sui ricorsi riuniti nn. 6240/2003 e 6593/2003:

1) ric. n.6240/2003 proposto dall'AGENZIA SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERN.LI TORINO 2006 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO VECCHIONE e dall'Avv. MASSIMO COLARIZI con domicilio eletto in Roma, VIA PANAMA, 12 pressolo studio del secondo,

contro

H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO R.T.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA CAROZZO, dall'Avv. ANDREA GALASSO e dall'Avv. MARIO MENGHINI con domicilio eletto in Roma, VIA DELLA MERCEDE 52 presso lo studio del terzo,

RTI - RENACCO ROBERTO, RTI - MARTELLOTTA RENATO, RTI - BARBERO LUIGI, RENACCO RICCARDO, RTI - POLITHEMA STUDIO ASSOCIATO, RTI - DI DONNA PAOLO, RTI - PRATI DANIELA, RTI - TECNICAER ENGINEERING S.R.L., RTI - DE ANDREA CARLOTTA, RTI - MAZORATI GIANCARLO, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti,

AI ENGINEERING S.R.L. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA R.T.I., in

AL

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO DAL PIAZ e dall'Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso lo studio del secondo, RTI - AI STUDIO ARCHITETTURA, RTI - INGEGNERIA E URBANISTICA, RTI - GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSIS S.R.L., RTI - STUDIO PASSION ASSOCIATO, RTI - GONNET GIANCARLO, RTI - QUARANTA LUIGI, RTI - QUARANTA NICOLA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti,

CITTA' DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN.

STATO con domicilio in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12,

2) ric. n.6593/2003 proposto dalla AI ENGEENERING S.R.L. IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO ATPS, ATPS - STUDIO ARCHITETT. INGEGN. URBANISTICA, ATPS - GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSIS S.R.L., ATPS - STUDIO PASSION ASSOCIATO, ATPS - GONNET GIANCARLO, ATPS - QUARANTA LUIGI, ATPS - QUARANTA NICOLA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. CLAUDIO DAL PIAZ e dall'Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso lo studio del secondo,

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del gale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN.

STATO con domicilio in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12,

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito,

MIN. DEGLI AFFARI ESTERI-CENTRO INTER. FORMAZ. ORGANIZ.

LAVORO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12,

CENTRO INTERNAZ.DI FORMAZ. DELLA ORGANIZZ. DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito,

AG. SVOLGIMENTO GIOCHI OLIMPICI INVERN. TORINO 2006, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito,

HC HOSPITAL CONSULTING SRL IN PROPRIO E QUALE CAPOGR. ATI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA CAROZZO, dall'Avv. ANDREA GALASSO e dall'Avv. MARIO MENGHINI con domicilio eletto in Roma, VIA DELLA MERCEDE 52 presso presso lo studio del terzo,

ATI - RENACCO ROBERTO, ATI - MARTELOTTA RENATO, ATI - BARBERO LUIGI, ATI - RENACCO RICCARDO, ATI - POLITHEMA STUDIO ASSOCIATO, ATI - DI DONNA PAOLO, ATI - PRATI DANIELA, ATI - TECNICAER ENGEERING S.R.L., ATI - DE ANDERA CARLOTTA, ATI - MARZORATI GIANCARLO, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, 27 maggio 2003, n.764;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 relatore il Consigliere dott.

Roberto Garofoli;

Uditi gli avv. VECCHIONE, CAROZZO, CONTALDI, MENGHINI e
l'avv. dello Stato BRUNI;

Rtenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, l. 6 dicembre
1971, n. 1034;

RITENUTO

- in via preliminare, che va disposta la riunione dei due ricorsi in appello, attesa l'identità della sentenza gravata;
- che va senz'altro disatteso il motivo, comune ad entrambi i ricorsi in appello, con cui, riproponendo l'eccezione sollevata e disattesa in primo grado, si deduce l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla H.C. Hospital Consultino S.r.l., sul rilievo della pretesa insussistenza di un interesse della stessa all'annullamento giurisdizionale del provvedimento di affidamento alla AI Engeneering S.r.l. dei servizi di ingegneria e progettazione, ormai integralmente eseguiti;
- che, invero, l'integrale esecuzione dell'appalto oggetto di gara non fa per ciò solo venir meno l'interesse a ricorrere in capo al partecipante non aggiudicatario, attesa la rilevanza che la invocata statuizione giurisdizionale di annullamento può avere in un successivo, ancorché eventuale, giudizio risarcitorio;
- quanto ai motivi di merito, che, in linea con l'indirizzo della Sezione, sussiste incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione, per il componente di una commissione giudicatrice di concorso ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esiste un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (C. Stato, sez. VI, 25-09-1995, n. 988);
- che nel caso di specie è documentalmente acclarato che un componente della

Commissione giudicatrice abbia prestato attività professionale in favore della società odierna appellante AI Engineering, impegnata in attività di non poco conto quale quella della progettazione del nuovo mercato per l'abbigliamento di piazza della Repubblica a Torino;

- che il suddetto rapporto professionale intercorso tra uno dei componenti della Commissione e un partecipante alla procedura concorsuale si è senza alcun dubbio protetto fino ad epoca ravvicinata (2000) rispetto a quella cui risale la costituzione e il funzionamento della commissione di gara, circostanza, questa, di per se sola già particolarmente significativa e rilevante;

- che, peraltro, non senza prescindere dalle osservazioni con le quali la società ricorrente in primo grado ha dedotto l'esistenza di un più ampio rapporto professionale tra la società odierna appellante e lo studio professionale di cui fa parte il componente della commissione giudicatrice, è un dato incontestabile, ancorché non coincidente con le dichiarazioni rese in giudizio dal componente della commissione giudicatrice, che le risultanze documentali acquisite in primo grado convergono nel senso della probabile prosecuzione, fino al 2002, dell'attività tecnico-professionale espletata in favore della AI Engineering S.r.l. dal membro dell'organo di gara, atteso il carattere ripetuto dell'indicazione del relativo nominativo sul frontalino del progetto relativo alle perizie di variante del progetto in realizzazione in Piazza della Repubblica a Torino;

- che, peraltro, le regole sull'incompatibilità, oltre a garantire l'imparzialità

dell'azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della p.a., ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato, o no, un risultato illegittimo (C. Stato, sez. V, 09-12-1997, n. 1484);

- che, alla stregua delle argomentazioni espresse, vanno dunque respinti gli appelli;
- che sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione degli appelli nn. 6240/2003 e 6593/2003, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Amministrazione amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

SERGIO SANTORO	Presidente f.f.
LUIGI MARUOTTI	Consigliere
CARMINE VOLPE	Consigliere
LANFRANCO BALUCANI	Consigliere
ROBERTO GAROFOLI	Consigliere Est.

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria